

A.17 - COMUNICAZIONE PER VENDITA DI FINE STAGIONE

Al Sig. Sindaco
Ufficio SUAP
VILLA CASTELLI

Al Comando di Polizia Municipale

OGGETTO: Comunicazione per vendita di fine stagione (art. 4 della L.R. n. 12/2004 e successive modifiche ed integrazioni)

Periodo di effettuazione:

dal ____ gennaio al __ febbraio e dal primo sabato di luglio al __ settembre. Prodotti che possono essere oggetto di vendita di fine stagione o saldi:

- a) Generi di vestiario e abbigliamento in genere;
- b) Gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima
- c) Le calzature, le pelletteria, gli articoli di valigeria e da viaggio;
- d) Articoli sportivi;
- e) Gli articoli di elettronica;
- f) Le confezioni e i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio.

Il/la sottoscritt. nat. a il
 residente avian.
 in qualità di
 della società ditta cooperativa
 con sede legale a.....vian.
 titolare di autorizzazione/ comunicazione prot. gen.le n..... del
 esercizio commerciale sito a via n.....
 esercizio di vicinato media struttura grande struttura
 inserito non inserito in un centro commerciale
 per il settore alimentare non alimentare

COMUNICA

ai sensi dell'art..... della L.R. n...../....., in relazione all'art. 15 del D.Lgs. n. 114/1998 che effettuerà nel periodo dal al..... una vendita di fine stagione.

Distinti saluti.

Firma

.....

Data.....

SI RACCOMANDA LA RIGOROSA OSSERVANZA DELLA DISPOSIZIONI SOTTOELENcate NEL COMUNE INTERESSE E PER IL DOVUTO RISPETTO VERSO TUTTI GLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA pena l'applicazione della sanzione prevista al 3° comma dell'art. 22 del D.Lgs 114/1998 che prevede il pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74 - nei casi di recidiva il Sindaco dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non inferiore a 20 giorni.

- ◆ È vietato il riferimento a vendite fallimentari, vendite finalizzate, giochi a premio, nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto;
- ◆ Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della vendita;
- ◆ Le merci offerte in vendita durante i saldi o fine stagione devono essere nettamente separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più favorevoli previste per la vendita di fine stagione, salvo il caso in cui le stesse non passano essere oggetto di essa;
- ◆ Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico;
- ◆ Durante il periodo di vendita di fine stagione è ammesso vendere solo merci già presenti nell'esercizio, con divieto di introdurre nuove, sia acquistate sia in conto deposito;
- ◆ L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita di fine stagione nel locale;
- ◆ La pubblicità relativa alla vendita di cui ai punti precedenti deve essere impostata in maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli estremi della comunicazione e la durata dell'iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità ed ai prezzi.

Villa Castelli, lì _____

IL DICHIARANTE
